




Giurisprudenza di merito di interesse regionale in materia di soccorso istruttorio

- **Il soccorso istruttorio: il quadro normativo e le sue tipologie**
- **Il principio di autoresponsabilità come limite al soccorso istruttorio**
- **I rapporti con il principio di fiducia**
- **Analisi di Consiglio di Stato, Sez. V, 20 febbraio 2025, n. 1425**
- **Analisi di T.A.R. Lazio, Sez. IV, 1 luglio 2025, n. 12976**
- **Considerazioni conclusive**



Il soccorso istruttorio: il quadro normativo e le sue tipologie



* Decreto legislativo 31/03/2023, n. 36 - Articolo 101. Soccorso istruttorio

1. Salvo che al momento della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta il documento sia presente nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, **la stazione appaltante assegna un termine non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni per:** **a) integrare** di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa alla stazione appaltante nel termine per la presentazione delle offerte con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il documento di gara unico europeo, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica; la mancata presentazione della garanzia provvisoria, del contratto di avvalimento e dell'impegno a conferire mandato collettivo speciale in caso di raggruppamenti di concorrenti non ancora costituiti è sanabile mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte; **b) sanare** ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

2. L'operatore economico che non adempie alle richieste della stazione appaltante nel termine stabilito è escluso dalla procedura di gara.



Il soccorso istruttorio: il quadro normativo e le sue tipologie



- **3. La stazione appaltante può sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato.** L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine fissato dalla stazione appaltante, che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta tecnica e dell'offerta economica.
- **4. Fino al giorno fissato per la loro apertura, l'operatore economico, con le stesse modalità di presentazione della domanda di partecipazione, può richiedere la rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione a condizione che la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta, o comunque la sua modifica sostanziale, e che resti comunque assicurato l'anonimato.**

* Articolo 6 legge 7 agosto 1990, n. 241

Compiti del responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento:

b) **accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali.**



Il soccorso istruttorio: il quadro normativo e le sue tipologie



- * Il principio traduce operativamente un canone di leale cooperazione e di reciproco affidamento tra le stazioni appaltanti o gli enti concedenti e gli operatori economici (cfr. art. 1, comma 2 bis legge n. 241/1990, secondo cui «*I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede*»).
- * Lo stesso ha visto riconosciuto (ed accresciuto) la sua centralità nel nuovo Codice dei contratti pubblici: il quale, per un verso, vi dedica una autonoma e più articolata disposizione (art. 101) e, per altro verso, ne amplifica l'ambito, la portata e le funzioni.
- * La nuova disposizione ha, quindi, tenuto conto delle indicazioni provenienti dal diritto europeo, che disciplina tale istituto all'art. 56, par. 3, della direttiva 2014/24/UE, nell'ambito dei "principi generali" in tema di selezione dei partecipanti, il quale invero facoltizza le amministrazioni aggiudicatrici a richiedere agli operatori economici di "*presentare, integrare, chiarire o completare le informazioni o la documentazione in questione entro un termine adeguato, a condizione che tale richiesta sia effettuata nella piena osservanza dei principi di parità di trattamento e trasparenza*".




Il soccorso istruttorio: il quadro normativo e le sue tipologie nell'art. 101



- * **1) soccorso integrativo o completivo** (comma 1, lettera a) dell'art. 101 d. lgs. n. 36/2023, che mira, in termini essenzialmente quantitativi, al recupero di carenze della c.d. documentazione amministrativa necessaria alla partecipazione alla gara (con esplicita esclusione, quindi, della documentazione inerente l'offerta, sia sotto il profilo tecnico che sotto il profilo economico).
- * **2) soccorso sanante** (comma 1 lettera b), che consente, in termini qualitativi, di rimediare ad omissioni, inesattezze od irregolarità della documentazione amministrativa (con il limite della irrecuperabilità di documentazione di incerta imputazione soggettiva);
- * **3) soccorso istruttorio in senso stretto** (comma 3), che abilita la stazione appaltante (o l'ente concedente) a sollecitare chiarimenti o spiegazioni sui contenuti dell'offerta tecnica e/o dell'offerta economica, finalizzati a consentirne l'esatta acquisizione e a ricercare l'effettiva volontà dell'impresa partecipante, superandone le eventuali ambiguità, fermo il divieto (strettamente correlato allo stringente vincolo della *par condicio*) di apportarvi qualunque modifica;



Il soccorso istruttorio: il quadro normativo e le sue tipologie



- * 4) **soccorso correttivo** (comma 4): che, in realtà, a differenza delle altre ipotesi – rispetto alle quali si atteggia, peraltro, a fattispecie di nuovo conio, come tale insuscettibile, almeno in principio, di applicazione retroattiva – prescinde dall’iniziativa e dall’impulso della stazione appaltante o dell’ente concedente (sicché non si tratta, a rigore, di soccorso in senso stretto), abilitando direttamente il concorrente, fino al giorno di apertura delle offerte, alla rettifica di errori che ne inficino materialmente il contenuto, fermo il duplice limite formale del rispetto dell’anonimato e sostanziale della immodificabilità contenutistica.



Il principio di autoresponsabilità come limite al soccorso istruttorio



Nonostante, come visto, la rilevanza attribuita dal legislatore all'istituto del soccorso istruttorio, esso non può tuttavia essere applicato indiscriminatamente in quanto deve necessariamente essere bilanciato altri principi di eguale rango.

In particolare, risulta altrettanto rilevante il principio di autoresponsabilità, corollario della *par condicio* tra gli operatori, il quale impone «*che l'obbligo di ammissione al soccorso istruttorio deve essere coerente con il principio di equa distribuzione, tra le parti della procedura concorsuale, dell'onere di diligenza normalmente esigibile (nei confronti dell'amministrazione procedente e dell'impresa partecipante alla gara, cui è corretto richiedere non una diligenza comune, ma la diligenza professionale di cui all'art. 1176, secondo comma, cod. civ.): sull'impresa partecipante grava, pertanto, nella formulazione dell'offerta, un onere di diligenza qualificata proporzionato alla professionalità media propria degli operatori del settore, mentre gli accertamenti e le verifiche esigibili nei confronti della commissione giudicatrice, che pur deve presentare un'adeguata preparazione tecnica specifica, non possono spingersi fino a un livello tale da costituire un sensibile rallentamento e una sproporzionata complicazione della (già complessa) procedura selettiva*».
(Cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 21 agosto 2023, n. 7870).



Il principio di autoresponsabilità come limite al soccorso istruttorio



- * Il soccorso istruttorio non è, quindi, ammesso qualora confligga con il principio generale dell'autoresponsabilità dei concorrenti; ciascuno di essi è infatti tenuto a sopportare le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione, con la conseguenza che in presenza di una previsione chiara e dell'inosservanza di questa da parte di un concorrente (si tratti di gara o di altro tipo di concorso), l'invito all'integrazione costituirebbe una palese violazione del principio della *par condicio* (cfr. *ex multis*, Consiglio di Stato, Sez. III, 28 novembre 2018, n. 675).
- * Pertanto, è vietato ai concorrenti integrare le offerte economiche o tecniche affette da carenze o incompletezze che ne rendono il contenuto indeterminato o incerto (cfr. *ex plurimis*, TAR Lazio, Sez. V, 17 ottobre 2024, n. 18000), né per acquisire «*degli elementi integranti, anche documentalmente, il contenuto dell'offerta (tecnica od economica): ciò che si porrebbe in contrasto con il superiore principio di parità dei concorrenti*» (così TAR Toscana, sez. IV, 29 gennaio 2024, n. 117).
- * Del resto, una simile facoltà si porrebbe in contrasto con il principio di immutabilità dell'offerta economica, il quale impedisce la rettifica di un elemento costitutivo ed essenziale dell'offerta.



- * Che il soccorso istruttorio costituisca una declinazione, tra gli altri, del principio della fiducia (art. 2 del d.lgs. n. 36/2023) è chiaramente indicato nella relazione al Codice, nella quale si è precisato che *“Chiave interpretativa della norma è pertanto la leale collaborazione delle parti (amministrazione appaltante e operatori economici), ispirata alla fiducia nell’attività dell’amministrazione e alla responsabilità dell’operatore economico, secondo i noti principi di buona fede, il tutto evidentemente nel rispetto del principio della par condicio.”*
- * Il principio di fiducia e il soccorso istruttorio valorizzano, pertanto, la sostanza sulla forma, promuovendo una leale collaborazione tra PA e operatori. La fiducia reciproca mira a preservare la partecipazione, permettendo di sanare irregolarità formali o documentali.
- * Il collegamento tra tale istituto e il principio della fiducia – ma anche con il principio del risultato (art. 1 del codice) – si può rinvenire nella esigenza, chiaramente sottesa al soccorso istruttorio, di evitare che l’azione del soggetto pubblico sia caratterizzata da formalità rigorose che finiscano per pregiudicare il risultato di scegliere il contraente più affidabile e che consenta di raggiungere il miglior risultato possibile.



I rapporti con il principio di fiducia



- * In tal modo la stazione appaltante viene incontro al concorrente, dandogli la possibilità di integrare una dichiarazione mancante, o di rettificare una dichiarazione, sempre che, naturalmente, non si vada a modificare *ex post* l'offerta quale originariamente presentata, nella logica per un verso semplificatoria, per altro verso di ricerca del miglior contraente possibile: emerge con chiarezza lo stretto legame, il collegamento tra tutti i principi informatori della procedura, in quanto l'obiettivo del miglior risultato possibile passa non già attraverso l'espulsione di chi abbia commesso un errore formale, ma attraverso la verifica sul piano sostanziale di chi, al momento della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, sia effettivamente in possesso dei requisiti e presenti un'offerta conveniente per la p.a..
- * Risulta quindi chiara la declinazione dei principi costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento, di cui all'art. 97 Cost., e dei principi della buona fede, dell'affidamento e dell'autoresponsabilità, ricondotti all'art. 2 Cost. e, quindi, all'*“adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”*.



- * In sintesi, la sentenza riguarda un contenzioso amministrativo per l'affidamento di un appalto integrato nel Comune di Casal Velino. **La società seconda classificata ha impugnato l'aggiudicazione a favore della Co.Ge.A. Impresit S.r.l., lamentando la mancata dichiarazione dei requisiti relativi ad un revisore legale e presunte carenze istruttorie.**
- * I giudici hanno respinto l'appello confermando che tali omissioni non comportano l'esclusione automatica, poiché prevale il principio del risultato e della sostanza sulla forma. Il Collegio ha, infatti, stabilito che la stazione appaltante può legittimamente utilizzare il soccorso istruttorio per sanare irregolarità documentali che non mutano il contenuto dell'offerta.
- * In particolare, il Consiglio di Stato esamina diversi principi cardine del nuovo Codice del contratti pubblici, quali:
 - **- il principio del risultato (art. 1):** è il principio guida dell'intera decisione.

Il Collegio afferma che l'azione amministrativa deve mirare all'aggiudicazione alla migliore offerta, privilegiando verifiche sostanziali sull'effettivo possesso dei requisiti piuttosto che il rispetto di "sterili prescrizioni formalistiche". In virtù di questo principio, viene ritenuta legittima la convalida procedimentale dei requisiti avvenuta anche dopo l'aggiudicazione.



Analisi di Consiglio di Stato, Sez. V, 20 febbraio 2025, n. 1425



- **il principio del soccorso istruttorio**, che è stato applicato per superare le "concezioni rigidamente formalistiche" che incentivano il contenzioso. La sentenza distingue in base alla nuova normativa, tra diverse tipologie di soccorso:
 - o **Integrativo o completivo**: per recuperare carenze della documentazione amministrativa.
 - o **Sanante**: per rimediare a omissioni o inesattezze della documentazione
 - o **Istruttorio in senso stretto**: per sollecitare chiarimenti sull'offerta
 - o **Correttivo**: per la rettifica di errori materiali da parte del concorrente
- **Principio della prevalenza della sostanza sulla forma**: viene evidenziata un'evoluzione della disciplina verso profili di effettività, dove l'esito della gara può essere messo in discussione solo se viene accertata un'effettiva causa di esclusione (mancanza sostanziale dei requisiti) e non per semplici inesattezze formali o dichiarative.



- **il principio della *par condicio***: citato come il limite invalicabile per l'esercizio del soccorso istruttorio, specialmente per quanto riguarda l'immodificabilità dell'offerta tecnica ed economica, per garantire che nessun concorrente sia favorito rispetto agli altri.
- **l'assenza di automatismi espulsivi**: in linea con la giurisprudenza dell'Adunanza Plenaria, si applica il principio secondo cui l'omissione o la falsità dichiarativa non comportano l'esclusione automatica, ma richiedono sempre una valutazione della stazione appaltante sull'integrità e l'affidabilità del concorrente.



Analisi di Consiglio di Stato, Sez. V, 20 febbraio 2025, n. 1425



- * I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo”) e in ordine alle modalità di compilazione della domanda, prevedeva la possibilità di presentare dichiarazioni sostitutive sul possesso dei requisiti (...) senza correlare alcuna valenza espulsiva al deficit o all’irregolarità dichiarativa. Ne consegue che il soccorso istruttorio poteva di certo essere esercitato in relazione ai requisiti di partecipazione non correttamente dichiarati.
- * Ed invero, riguardo all’esercizio del soccorso istruttorio procedimentale, questo Consiglio ha più volte statuito che: Sullo specifico terreno dei “contratti pubblici, il legislatore ha inteso superare tale impostazione, ampliando l’ambito applicativo dell’istituto e superando quelle concezioni rigidamente formalistiche e burocratiche del diritto amministrativo che continuavano ad incentivare il contenzioso (ridotto ad una sorta di “caccia all’errore” nel confezionamento della documentazione allegata alla domanda), con effetti pregiudizievoli in termini di tempestivo ed efficiente completamento delle procedure” (Cons. Stato, VI, 24 febbraio 2022, n. 1306),” affermando, inoltre, che “il soccorso istruttorio sarebbe possibile non “soltanto per “regolarizzare”, ma anche per “integrare” la documentazione “mancante”, a meno che non si tratti di “carenze e irregolarità” che attengono “all’offerta economica e all’offerta tecnica” (Cons. Stato, IV, 1 marzo 2024, n. 2042).



Non incidono, dunque, sulla legittimità dell'affidamento e dell'aggiudicazione eventuali inesattezze del sub procedimento di verifica dei requisiti oggetto di autodichiarazione, in quanto l'esito della gara può essere disatteso solo nel caso in cui sia accertata un'effettiva causa di esclusione. E' stato efficacemente affermato dalla sezione che: l'istituto " del soccorso istruttorio obbedisce, per vocazione generale (cfr. art. 6 l. n. 241/1990), ad una fondamentale direttiva antiformalistica che guida l'azione dei soggetti pubblici ed equiparati (cfr. Cons. Stato, V, 21 agosto 2023, n. 7870).

Ed invero, in materia di procedure per l'aggiudicazione di contratti pubblici, il soccorso istruttorio impedisce che, nei casi in cui risulti comunque rispettata la par condicio fra i partecipanti, le formalità imposte dalla legislazione sull'evidenza pubblica si traducano in un inutile pregiudizio per il buon esito della gara, il cui scopo è quello di permettere l'aggiudicazione al soggetto che mette a disposizione della stazione appaltante la migliore offerta e garantisce, dunque, il miglior risultato dell'azione amministrativa. Ciò risulta evidente dalle modifiche all'istituto operate dall'art. 101 del nuovo codice dei contratti pubblici (d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36). Come statuito dalla sezione, alla luce delle nuove previsioni normative è ora possibile distinguere tra:

a) soccorso integrativo o completivo (comma 1, lettera a) dell'art. 101 d. lgs. n. 36 c.f., non difforme dall'art. 83, comma 9), che mira, in termini essenzialmente quantitativi, al recupero di carenze della c.d. documentazione amministrativa necessaria alla partecipazione alla gara (con esplicita esclusione, quindi, della documentazione inerente l'offerta, sia sotto il profilo tecnico che sotto il profilo economico), sempreché non si tratti di documenti bensì non allegati, ma acquisibili direttamente dalla stazione appaltante (in prospettiva, tramite accesso al fascicolo virtuale dell'operatore economico);



Analisi di Consiglio di Stato, Sez. V, 20 febbraio 2025, n. 1425



- **b) soccorso sanante (comma 1 lettera b)**, anche qui non difforme dall'art. 83, comma 9 del d. lgs. n. 50), che consente, in termini qualitativi, di rimediare ad omissioni, inesattezze od irregolarità della documentazione amministrativa (con il limite della irrecuperabilità di documentazione di incerta imputazione soggettiva, che varrebbe a rimettere in gioco domande inammissibili);
- **c) soccorso istruttorio in senso stretto (comma 3)**, che - recuperando gli spazi già progressivamente riconosciuti dalla giurisprudenza alle forme di soccorso c.d. procedimentale - abilita la stazione appaltante (o l'ente concedente) a sollecitare chiarimenti o spiegazioni sui contenuti dell'offerta tecnica e/o dell'offerta economica, finalizzati a consentirne l'esatta acquisizione e a ricercare l'effettiva volontà dell'impresa partecipante, superandone le eventuali ambiguità, a condizione di pervenire ad esiti certi circa la portata dell'impegno negoziale assunto, e fermo in ogni caso il divieto (strettamente correlato allo stringente vincolo della par condicio) di apportarvi qualunque modifica;
- **d) soccorso correttivo (comma 4)**: che, in realtà, a differenza delle altre ipotesi - rispetto alle quali si atteggia, peraltro, a fattispecie di nuovo conio, come tale insuscettibile, almeno in principio, di applicazione retroattiva – prescinde dall'iniziativa e dall'impulso della stazione appaltante o dell'ente concedente (sicché non si tratta, a rigore, di soccorso in senso stretto), abilitando direttamente il concorrente, fino al giorno di apertura delle offerte, alla rettifica di errori che ne inficino materialmente il contenuto, fermo il duplice limite formale del rispetto dell'anonimato e sostanziale della immodificabilità contenutistica” (Cons. Stato, V, 4 giugno 2024, n. 4984, che riprende la decisione già citata del 21 agosto 2023, n. 7870).



- * Nella fattispecie in questione era, dunque, certamente possibile, mediante il soccorso istruttorio, sanare l'irregolarità della dichiarazione dell'aggiudicataria, come in effetti è avvenuto. Né l'appellante ha rappresentato in alcun modo il mancato possesso in capo alla controinteressata di requisiti generali o speciali di partecipazione in grado di determinare l'esclusione del concorrente e di consentire l'adozione dell'aggiudicazione nei suoi confronti.
- * **Riguardo, invece, alle modalità di esplicazione del soccorso istruttorio** nel caso di specie, il Collegio non ravvisa impedimento alla suddetta sanatoria nel fatto che l'istituto sia stato utilizzato, nella sostanza, in seguito all'aggiudicazione della gara e all'impugnazione della stessa da parte del secondo classificato, **avendo l'amministrazione posto in essere una sorta di controllo, o meglio, di convalida procedimentale**, successivamente all'instaurazione del giudizio di primo grado. In seguito a tale controllo non è stata rilevata alcuna carenza dei requisiti in via sostanziale. Del resto, neppure l'appellante deduce alcuna carenza di requisiti in capo alla aggiudicataria, formulando solo carenze formali, dichiarative, che sono state sanate dall'amministrazione con la suddetta convalida procedimentale.
- * **Si assiste, invero, ad un'evoluzione della disciplina in tema di evidenza pubblica sempre più attenta ai profili di sostanza piuttosto che di forma.** L'ordinamento non esclude, quindi, che la verifica sui requisiti in alcune fattispecie possa avvenire successivamente all'attribuzione dell'efficacia all'aggiudicazione.



- * **Ciò risponde alla logica del principio del risultato, che “integra i parametri della legittimità dell’azione amministrativa con riguardo ad una categoria che implica verifiche sostanziali e non formali, di effettività del raggiungimento degli obiettivi (di merito e di metodo), oltre che di astratta conformità al paradigma normativo” (Cons. Stato, III, 29 dicembre 2023, n.11322).**
- * La stazione appaltante deve, invero, mirare a raggiungere il risultato dell’aggiudicazione alla migliore offerta nel rispetto non delle sterili prescrizioni formalistiche, bensì delle garanzie sostanziali dei partecipanti alla procedura di evidenza pubblica.
- * Deve, dunque, condividersi pienamente il ragionamento del giudice di prime cure, secondo cui: “A tal proposito soccorre la previsione dell’art. 21 octies, comma 2, primo periodo, della legge n. 241/1990. Nel caso di specie si configura infatti un vizio procedimentale che non incide sul contenuto sostanziale del provvedimento; anche a voler disporre l’annullamento dell’aggiudicazione per tale vizio, nel riesercizio del potere l’Amministrazione non potrebbe non adottare un provvedimento avente il medesimo contenuto”. Ed invero, alla luce e in ossequio al principio del raggiungimento del risultato, nessuna illegittimità può ravvisarsi nella fattispecie in questione atteso che, seppur in un momento successivo, la dichiarazione è stata resa da parte del revisore e, come appurato dalla stazione appaltante, nessuna causa di esclusione è stata rilevata.



- * In questa sentenza il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio esamina il ricorso presentato da un raggruppamento di imprese contro l'aggiudicazione di una gara per l'organizzazione della *Ukraine Recovery Conference 2025*.
- * La società ricorrente contestava alla vincitrice la mancata allegazione iniziale di una dichiarazione di disponibilità della *location*, ritenendo illegittimo il ricorso al soccorso istruttorio operato dalla stazione appaltante.
- * I giudici hanno respinto il ricorso principale, stabilendo che tale documento non costituisse un elemento essenziale dell'offerta tecnica, ma solo un corredo formale sanabile, volto a garantire il principio del risultato e della massima partecipazione.
- * Il TAR Lazio ha ritenuto legittima l'attivazione del soccorso istruttorio in favore della società P.B. s.r.l. per diverse ragioni di natura sia sostanziale che giuridica.



- * Ecco i **motivi principali** per cui il tribunale ha confermato la scelta della stazione appaltante:
- * **Natura del documento mancante:** il documento in questione (la "Dichiarazione di impegno alla disponibilità della location") è stato qualificato dal Collegio come un documento a corredo o di comprova dell'offerta tecnica, e non come un elemento essenziale a contenuto negoziale della stessa. In particolare, al punto 7.3 della sentenza si evince che: "Dall'analisi della documentazione tecnica presentata dall'aggiudicataria è emerso che la P.B. aveva allegato la documentazione richiesta - a pena di esclusione - dalla *lex specialis* per la valutazione dell'offerta tecnica da parte della Commissione di gara, ma non aveva, tuttavia, prodotto la "Dichiarazione di impegno alla disponibilità della location", cioè l'atto a corredo/comprova dell'effettiva disponibilità della location, necessario per l'eventuale stipula ed esecuzione del contratto in caso di aggiudicazione in suo favore.
- * **Completezza dell'offerta tecnica:** la Commissione di gara era già in grado di valutare l'offerta poiché la "Relazione Unica" presentata da P.B. conteneva già tutti gli elementi essenziali, inclusa l'indicazione e la descrizione della struttura proposta per l'evento, oltre a una assicurazione sull'impegno del gestore a renderla disponibile.
- * **Interpretazione della *lex specialis*:** il disciplinare di gara prevedeva la sanzione dell'inammissibilità (e non dell'esclusione) per la mancanza della dichiarazione di impegno, figura che presuppone un vizio formale normalmente sanabile. Inoltre, per il principio di tassatività delle cause di esclusione, non si possono imporre esclusioni non previste dalla legge per la mancata presentazione di documenti di comprova di requisiti già dichiarati.



- * **Principi di Risultato e Fiducia:** il TAR ha sottolineato che il soccorso istruttorio, nel nuovo quadro normativo, mira a evitare formalismi eccessivi che possano pregiudicare la qualità dell'offerta e il raggiungimento dell'obiettivo della stazione appaltante, agendo in aderenza ai principi del risultato e della fiducia.
- * **Assenza di vantaggi competitivi:** l'integrazione del documento non ha violato la par condicio né il principio di immodificabilità delle offerte, poiché non ha comportato un'alterazione dell'offerta originaria né ha fornito un vantaggio competitivo; la Commissione avrebbe potuto attribuire i punteggi tecnici anche senza tale dichiarazione.
- * **In sintesi, poiché l'offerta era già completa nei suoi aspetti sostanziali, la mancanza della dichiarazione è stata considerata un'omissione formale sanabile che non alterava la sostanza della proposta economica o tecnica.**



- * È opinione del Collegio che la scelta della Commissione di attivare il soccorso istruttorio in relazione al citato documento non incorra nei vizi dedotti da parte ricorrente tenuto conto del contenuto della relazione unica della P.B., la quale già poneva la Commissione di gara nelle condizioni di poter procedere alla valutazione dell'offerta tecnica della Società. Quest'ultima, infatti, aveva già prodotto tutta la documentazione rilevante ai fini dell'attribuzione dei prescritti punteggi per l'offerta tecnica, anche con riferimento alla struttura proposta per ospitare l'evento di cui trattasi, che veniva, invero, indicata e descritta.

Le presenti conclusioni non sono inficiate dal rilievo, su cui insiste parte ricorrente, che la produzione della dichiarazione di impegno fosse prevista a pena di inammissibilità; e ciò per le seguenti considerazioni.

Va anzitutto rilevato che non appare casuale la diversa dizione prevista dal disciplinare per sanzionare la mancata produzione della relazione unica - l'esclusione - **e la mancata allegazione della dichiarazione di impegno - l'inammissibilità - figura quest'ultima che presuppone la natura formale del vizio, normalmente sanabile.**

- * In secondo luogo va rilevato che il principio di tassatività delle cause di esclusione vieta - a pena di nullità - agli atti di gara di introdurre cause di esclusione diverse da quelle legislativamente previste.



Considerazioni conclusive



- * Il principio del soccorso istruttorio è uno degli istituti da applicare ed interpretare anche alla luce del principio del risultato, in quanto esso è funzionale alla realizzazione del principio della massima partecipazione (art. 10), condizione indispensabile per la stazione appaltante per la massima concorrenza possibile e, quindi, per conseguire il miglior risultato perseguibile.
- * Il soccorso istruttorio altro non è se non una collaborazione su iniziativa della pubblica amministrazione che obbedisce, per usare le parole del Consiglio di Stato, per vocazione generale (cfr. art. 6 l. n. 241/1990), ad una fondamentale direttiva antiformalistica che guida l'azione dei soggetti pubblici ed equiparati.
- * Si tratta di una collaborazione raccordata con il principio della fiducia, enunciato dall'art. 2 dello stesso Codice e che, in realtà, ha una valenza più generale in tutti i contesti nei quali si sviluppa una relazione tra pubblica amministrazione e soggetti privati, espressione della clausola generale della buona fede riconducibile all'art. 2 Cost.



- 1) R. Fragale, *L'evoluzione del soccorso istruttorio: la disciplina del nuovo Codice Appalti*, in *Giornale di diritto amministrativo*, 2024, 2, p. 278 ss.
- 2) A. Carbone, *Soccorso istruttorio e procedimento amministrativo. Riflessioni di sistema*, in *Diritto amministrativo*, 2025, 1, p. 207 ss.
- 3) M. Cappellano, *Il principio della fiducia e l'istituto del soccorso istruttorio nel nuovo codice dei contratti pubblici*, in *giustizia-amministrativa.it*, 20 marzo 2024
- 4) F. Gaspari, *Il soccorso istruttorio. Evoluzione dell'istituto e principali problematiche ancora aperte*, in *Amministrativamente.com*, 2019, 3, p. 405 ss.